

Il 15 marzo 2011 è stato sottoscritto, da Confesercenti, Fisascat CISL e Uiltucs Uil, l'ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL del terziario e Servizi ratificata il 7 aprile 2011.

I contenuti di tali intese non sono stati condivisi e sottoscritti dalla FILCAMS CGIL.

I motivi della mancata sottoscrizione sono molteplici e sono da ricercarsi prioritariamente nel recepimento, all'interno del contratto, del collegato al lavoro, con l'inserimento della clausola compromissoria che vincola il lavoratore a demandare la definizione per via arbitrale delle controversie di lavoro, sostituendo la Magistratura del lavoro.

Il recepimento dell'accordo sul modello contrattuale del 22 gennaio 2009 con la definizione delle materie disciplinate dalla contrattazione nazionale e derogabili al secondo livello che di fatto annullano il sistema della contrattazione. Il peggioramento del trattamento di malattia con il pagamento del periodo di carenza. Un contratto che ha peggiorato le condizioni già esistenti per le lavoratrici e i lavoratori e non ha recepito nessuna delle richieste che la FILCAMS aveva prodotto nella propria piattaforma per il rinnovo.

SINTESI NORMATIVA CCNL 2008

La FILCAMS-CGIL pertanto considera vincolante quale riferimento normativo, il CCNL TDS 18 luglio 2008. I trattamenti economici previsti nell'intesa separata, da erogare a tutti i lavoratori, sono da considerarsi acconti sui futuri aumenti retributivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, 1° comma, della Costituzione.

Parti contraenti CCNL 2008

Sindacati: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL. **Associazioni datoriali:** Confesercenti.

Sfera applicazione: Alimentazione - Fiori, piante e affini - Merci d'uso e prodotti industriali - Ausiliari del commercio e commercio con l'estero - Servizi alle imprese - Servizi di rete, Servizi alle persone - Laboratori di analisi (salvo specifiche) - Agenzie di scommesse (salvo specifiche).

Relazioni sindacali

Contrattazione integrativa: A livello territoriale (aziendale per aziende oltre 30 dip.).

Diritti d'informazione: A livello nazionale, regionale, provinciale aziendale entro il primo quadrimestre.

Ente bilaterale: A livello nazionale e regionale.

Previdenza integrativa: Contributo a carico azienda per ogni lavoratore: dal 2005 l'1,05%, dal 2006 l'1,55%.

Sanità integrativa: Contributo a carico azienda per lavoratore: 10 € mensili per tempo pieno e 7 € per tempo parziale.

Diritti informazione aziendale: Annualmente entro il primo quadrimestre oltre 50 dip. a livello aziendale oltre 150 dipendenti a livello provinciale, oltre 200 dipendenti a livello regionale, oltre 300 dip. a livello nazionale.

Assemblee sindacali retribuite: Oltre i 15 dipendenti 12 ore annue.

Dirigenti sindacali: Componenti comitati direttivi - Componenti RSA e RSU.

Previdenza e assistenza

Previdenza: FONTE: dal 2005 1,05% a carico della ditta e 0,55% del lavoratore. Dal 2006 1,55% a carico della ditta e 0,55% del lavoratore.

Assistenza: Fondo di assistenza sanitaria integrativa a carico della ditta: Dall'1-9-2005: 10€ mensili per ogni lavoratore a tempo pieno e 7€ per ogni lavoratore a tempo parziale.

Mercato del lavoro

Tempo parziale: Minimo 16 ore settimanali, 64 ore mensili, 532 ore annuali, 8 ore al sabato.

Fino a 4 ore giornaliere, l'orario non può essere frazionabile. Minimo 16 ore sett.li, 64 ore mensili, 532 ore per aziende fino a 30 dipendenti, aziende più di 30 dipendenti 18 sett.li, 72 mensili, 600 annuali, fino a 4 ore giornaliere, l'orario non può essere frazionabile in caso di clausola elastica 48 ore di preavviso.

Apprendistato (assunzione): Assunzione da 18 a 29 anni. Proporzione numerica di apprendisti assumibili massimo il 100% dei lavoratori. Ammesso apprendistato a tempo parziale purchè la durata non sia inferiore al 60% del normale orario;

Trattamento economico: 2 livelli inferiori per la prima metà; 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo di apprendistato. è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21) aiutante commesso, 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio; e 24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio; del quinto livello.

Percentuale di conferma almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime.

Durata: il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: Liv. II: 36 mesi; Liv. III: 36 mesi; Liv. IV: 36 mesi; Liv. V: 36 mesi; Liv. VI: 24 mesi;

Qualifiche con durata fino a 4 anni: in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi i a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano (tabella B – Accordo di riordino del 24.3.12) tali figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi. decorre dal 26 aprile 2012.

Apprendistato (ind. malattia): Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal 4° al 20° gg. e 66,66% dal 21° al 180° gg. a carico INPS.

Permessi: Riduzione orario di lavoro (72ore 56 ore) per la prima metà del periodo di appren- distato non si ha diritto, per la seconda metà del periodo diritto al 50% (36 ore per le aziende con + di 15 dipendenti e 28 ore per le aziende con meno di 15 dipendenti) in misura del 100% al termine del periodo formativo.

Tempo determinato: Fino al 20% annuo dell'organico (n° 4 lav. nelle unità fino a 15 dip. e 6 fino a 30).

Somministrazione tempo determinato.: Fino al 15% annuo dell'organico (n° 2 lav. nelle unità fino a 15 dip. e 5 fino a 30).

Inserimento: Un livello d'inquadramento inferiore.

Orario di lavoro: 40 ore sett. (distributori carburanti non autostradali 45 ore).

Ferie: 26 giorni lavorativi (6 gg sett. da lun. a sab.) - (rateo 15 gg).

Permessi retribuiti: 88 ore aziende fino a 15 dip. - 104 ore aziende oltre 15 dip.

per gli impianti di distribuzione autostradali assorbimento di 24 ore di permesso.

Fruizione entro l'anno, oppure entro il 30 giugno anno successivo devono essere retribuiti

Aspettativa non retribuita: Non superiore a due anni per gravi e comprovati motivi (una sola volta).

Assenze dal lavoro

Malattia: Conservazione posto 180 gg. anno solare (asp. 120 gg.).

Primi tre giorni 100% -4° al 20° il 75% -21° al 180° il 100%.

Assenze dal lavoro: Aspettativa non retribuita per patologie grave ulteriori 12 mesi.

Infortunio: Conservazione posto: 180 gg. anno solare. (asp. 120 gg.).

gg. inf. 100% -2° al 4° il 60% -5° al 20° il 90% -21° al 180° il 100%

- Oltre, fino a guarigione, il 60% a carico dell'INAIL. **Gravidanza:** Congedo di maternità retribuzione al 100%.

Part-time post maternità Fino a 3 anni di età del bambino possibilità tempo parziale.

Retribuzione

Scatti di anzianità: N° 10 scatti triennali (valori nella tabella retributiva).

Mensilità supplementari: 13^a mens. a Natale - 14^a mens. 1° luglio (rateo 15 gg).

**Parte normativa
CCNL 2008**
**Sintesi CCNL
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
(Confesercenti)**
Tabella Classificazione / Periodo di prova / Preavviso

LIVELLI inquadramento	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso fino 5 anni	Preavviso 5 / 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
QUADRI	quadri	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
1°	gestore o gerente di negozio, di filiale	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
2°	capo di reparto - programmatore analista	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
3°	vetrinista - operaio specializzato pro- vetto	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
4°	commesso - cassiere comune - ope- raio specializzato	45 giorni	20 gg	30 gg	45 gg
5°	dattilografo - operaio qualificato	45 giorni	20 gg	30 gg	45 gg
6°	operaio comune	30 giorni	15 gg	20 gg	20 gg
7°	addetto alle pulizie	30 giorni	15 gg	20 gg	20 gg
1° categoria	operatori di vendita (impiegato di concetto)	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
2° categoria	operatori di vendita (impiegato d'or- dine)	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
apprendista	tutte le qualifiche	30 gg eff.	-	-	-

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese

Tabella delle maggiorazioni (sulla paga oraria)

TIPO DI LAVORO	LIMITE ANNUO	DIURNO	NOTTURNO (22/06)	FESTIVO
Lavoro supplementare	fino a tempo pieno	35 %	-	-
Clausola elastica (a incremento)	-	35% + 1,5%	-	-
Clausola flessibile (variazione prestazione)	-	1,5 %	-	-
Lavoro straordinario	200	15%/20% *	50 %	30 %
Lavoro notturno (22/06)	-	-	15 %	-
Lavoro festivo	-	30 %	-	30 %

(*) 15% fino a 48 ore - 20 % oltre 48 ore

Aspetti normativi modificati dal rinnovo del 26 febbraio 2011 e che la Filcams non ha sottoscritto

Derogabilità: a fronte di situazioni di crisi, sviluppo, occupazione, emersione, Mezzogiorno derogabilità al secondo livello di contrattazione di alcuni importanti istituti

Elemento economico di garanzia: Ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti in forza al 31.10.2013, iscritti nel Lul da almeno 6 mesi, l'azienda erogherà, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1.1.2011-31.10.2013, con la retribuzione del mese di novembre 2013, il seguente importo:

	Quadri, I e II livello	III e IV livello	V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti	€ 115,00	€ 100,00	€ 85,00
Aziende a partire da 11 dipendenti	€ 140,00	€ 125,00	€ 110,00
Operatori di vendita	I Categoria	II Categoria	
Aziende fino a 10 dipendenti	€ 90,00	€ 70,00	
Aziende a partire da 11 dipendenti	€ 115,00	€ 95,00	

Per i lavoratori a tempo parziale viene erogato in proporzionate alla effettiva prestazione. L'importo, non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il tfr. L'importo è, assorbito sino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl, che venga corrisposto successivamente all'1.1.2011.

Fondo Est dall'1.1.2014, il contributo obbligatorio a carico azienda per i lavoratori a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno. Il contributo obbligatorio a favore del Fondo sarà incrementato a carico del lavoratore di 1 euro mensile dall'1.6.2011, e di 1 ulteriore euro a decorrere dall'1.1.2012

Dall'1.5.2011, l'azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta alternativamente: a) ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto; b) ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est/Aster.

Cassa assistenza sanitaria QUAS: A decorrere dal 1/6/2011 il contributo annuo a carico del lavoratore appartenente alla categoria quadri è di € 56 e quello a carico del datore di lavoro è di € 350 annui. A decorrere dall'1/5/2011 l'azienda è tenuta alternativamente ad erogare un E.D.R non assorbibile di € 35 mensili per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto o ad assicurare le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla QUAS.

Permessi per riduzione orario di lavoro: (fermo restando le 32 ore dovute a titolo di ex festività) 56 ore per le aziende fino a 15 dipendenti 72 ore dovute per la riduzione orario di lavoro, Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 15.3.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall'assunzione

Apprendistato per lavoratori extra U.E.: le durate del periodo formativo vengono prolungate di ulteriori 12 mesi, rispetto alle durate previste per gli altri lavoratori.

Periodo di prova: liv. Q e I; 6 mesi computato in giorni di calendario,
liv. II, III, IV e V 60 giorni di effettivo lavoro
liv. VI e VII; 45 giorni di effettivo lavoro

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni non si applica il periodo di prova.

Indennità di funzione per Quadri: a partire dal 1° gennaio 2013 viene incrementata di € 10 per 14 mensilità.

Trattamento economico di malattia: conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare.

A decorrere dal 15.3.2011 nel corso di ciascun anno di calendario, la carenza, primi 3 giorni di malattia viene corrisposta al

100% per i primi due eventi

66% per il terzo

50% per il quarto evento, cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi.

La penalizzazione prevista per il pagamento del periodo di carenza non viene applicato agli eventi morbosi dovuti a:

ricovero ospedaliero,

day hospital,

emodialisi;

malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative, documentate da specialisti del S.S.N. gli eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza.

Ai fini del computo degli eventi morbosi, la continuazione della malattia e la ricaduta nella stessa malattia avvenuta entro 30 giorni dal primo evento sono considerate un unico evento morboso.

Aspettativa non retribuita a richiesta e prima del superamento del periodo di comporto(180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici..

Patologie gravi che comportino terapie salvavita ulteriori 12 mesi di aspettativa i primi 60 gg. sono retribuiti

Preavviso in caso di dimissioni

	liv. Q e I	liv. II e III	liv. IV e V	liv. VI e VII
Anzianità fino a 5 anni	45 giorni	20 giorni	15 giorni	10 giorni
da 5 a 10 anni	60 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni
oltre 10 anni	90 giorni	45 giorni	30 giorni	15 giorni

I giorni si intendono di calendario. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese

TERZIARIO - Minimi dall'1/10/2013

LIVELLI	Paga base 1/10/2013	Elemento aggiun- tivo paga base	Indennità di contingenza	Indennità di funzione	3° Elemento	TOTALE
Q	1.749,07		540,37	260,77	2,07	2.552,28
1°	1.575,56		537,52		2,07	2.115,15
2°	1.362,85		532,54		2,07	1.897,46
3°	1.164,87		527,90		2,07	1.694,84
4°	1.007,46		524,22		2,07	1.533,75
5°	910,19		521,94		2,07	1.434,20
6°	817,16		519,76		2,07	1.338,99
7°	699,58	5,16	517,51		2,07	1.224,32

“I trattamenti economici di cui all’accordo del 26 febbraio 2011, sottoscritto da Confesercenti e Fisascat e Uiltucs sono da considerarsi quali acconti sui futuri aumenti retributivi definitivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 1° comma della Costituzione”

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

- 1^a metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
- 2^a metà del periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

OPERATORI DI VENDITA - Minimi in vigore dall'1/10/2013

LIVELLO	Paga base 1/04/2013	aumento 1/10/2013	Paga base 1/10/2013	Indennità di contingenza	TOTALE
1°	935,91	15,10	951,01	530,04	1.481,05
2°	784,12	12,68	796,80	526,11	1.322,91

“I trattamenti economici di cui all’Accordo del 26 febbraio 2011 sottoscritto da Confesercenti, Fisascat e UiltUs, qui sotto indicati sono da considerarsi quali acconti sui futuri aumenti retributivi definitivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,